



Il Presidente

Bruxelles, 03/02/2022

PCab/SoB/JSIM/ssch DEC 24/2022

DECISIONE n. 1/2022

del 25 gennaio 2022

relativa all'adeguamento annuale delle indennità da corrispondere alle persone che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹, e in particolare l'articolo 306,

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012² ("Regolamento finanziario" o "RF"), e in particolare l'articolo 238,

VISTO il Regolamento interno del Comitato europeo delle regioni³, e in particolare gli articoli 37, lettera d), e 40, paragrafo 4, lettera b),

VISTI i propri regolamenti⁴ che stabiliscono le indennità da corrispondere alle persone che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni,

¹ [GU C 202](#) del 7.6.2016, pag. 47.

² [GU L 193](#) del 30.7.2018, pag. 1.

³ [GU L 472](#) del 30.12.2021, pag. 1.

⁴ Regolamento n. 12/2007 dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni, del 17 dicembre 2007, concernente il finanziamento delle spese di viaggio e di soggiorno dei giornalisti invitati alle attività del Comitato delle regioni.

- VISTA la propria decisione n. 5/2021, del 2 febbraio 2021, sulle indennità forfettarie per i membri e i supplenti del Comitato europeo delle regioni ("decisione n. 5/2021"),
- VISTA la propria decisione n. 7/2021, del 2 febbraio 2021, relativa alle norme finanziarie interne sull'esecuzione della sezione "Comitato delle regioni" del bilancio generale dell'Unione europea ("norme finanziarie interne"),
- VISTA la decisione n. 204/2018 del Segretario generale del Comitato europeo delle regioni, del 28 novembre 2018, relativa alle modalità di applicazione dei regolamenti n. 8/2017⁵, n. 9/2017⁶ e n. 2/2018⁷ del Comitato europeo delle regioni, e le relative modifiche⁸,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il Comitato europeo delle regioni ("il Comitato") corrisponde alle persone che partecipano alle sue attività indennità volte a compensare le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da tali persone in relazione alla loro partecipazione.
- (2) A norma, rispettivamente, degli articoli 3.2 e 7.1 del regolamento n. 8/2017, l'Ufficio di presidenza del Comitato ha il compito di stabilire, da un lato, il valore dell'unità metrica utilizzata per il calcolo dell'indennità chilometrica corrisposta in caso di viaggio in automobile e, dall'altro, il valore dell'unità di riferimento utilizzata per il calcolo dell'indennità di viaggio nonché l'importo giornaliero dell'indennità di riunione, entrambi adeguati in funzione dell'inflazione all'inizio di ogni anno.
- (3) Il valore dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'Unione europea ("IPCA UE-27"), pubblicato da Eurostat, è stato pari a 111,59 nel dicembre 2021, con un aumento di cinque virgola tre punti percentuali (5,3 %) rispetto al valore del dicembre 2020 (105,97).
- (4) Occorre pertanto abrogare la decisione n. 5/2021,

⁵ Regolamento n. 8/2017 dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni, del 9 ottobre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione dei membri e dei supplenti del Comitato europeo delle regioni ("regolamento n. 8/2017"), modificato dal regolamento n. 20/2020 dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni, del 9 ottobre 2020, che modifica il regolamento n. 8/2017, del 9 ottobre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione dei membri e dei supplenti del Comitato europeo delle regioni e il regolamento n. 2/2018 concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione degli esperti per i relatori e degli oratori che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni.

⁶ Regolamento n. 9/2017 dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni, del 29 novembre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di soggiorno dei terzi partecipanti alle attività del Comitato europeo delle regioni.

⁷ Regolamento n. 2/2018 dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni, del 30 gennaio 2018, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione degli esperti per i relatori e degli oratori che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni, modificato dal regolamento n. 20/2020 dell'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni, del 9 ottobre 2020, che modifica il regolamento n. 8/2017, del 9 ottobre 2017, concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione dei membri e dei supplenti del Comitato europeo delle regioni e il regolamento n. 2/2018 concernente il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità forfettarie di viaggio e di riunione degli esperti per i relatori e degli oratori che partecipano alle attività del Comitato europeo delle regioni.

⁸ Decisione n. 147/2020 del Segretario generale del Comitato europeo delle regioni, del 23 ottobre 2020, che modifica la decisione n. 204/2018, del 28 novembre 2018, relativa alle modalità di applicazione dei regolamenti n. 8/2017, n. 9/2017 e n. 2/2018 del Comitato europeo delle regioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Indennità chilometrica

Il valore dell'unità metrica utilizzata per calcolare l'indennità chilometrica è il seguente:

- Trenta centesimi di euro al chilometro (0,30 EUR/km)

Articolo 2

Indennità di viaggio

Il valore dell'unità di riferimento utilizzata per calcolare l'indennità di viaggio è il seguente:

- Centottantacinque euro per unità di riferimento (185 EUR/unità)

Articolo 3

Indennità di riunione

L'importo giornaliero dell'indennità di riunione è il seguente:

- Trecentoquaranta euro (340 EUR).

Articolo 4

Disposizioni finali

1. La decisione n. 5/2021 è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata contenuti in atti e altri documenti del Comitato si intendono fatti alla presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

Per l'Ufficio di presidenza

Firmato

Apostolos Tzitzikostas